

Per nomina e revoca dei liquidatori di spa, non valgono i quorum rafforzati

Dato che si tratta di una carica sociale, vanno adottati i quorum previsti per legge e non quelli eventualmente più elevati indicati nello statuto

/ Pier Giorgio CECCHINI

In un precedente intervento abbiamo chiarito che la nomina dei liquidatori di spa è di competenza dell'assemblea straordinaria mentre la loro revoca è di competenza dell'assemblea ordinaria e che, qualora lo statuto **non** preveda **quorum specifici**, valgono le **maggioranze di legge**, con l'ulteriore precisazione che in assemblea straordinaria di seconda convocazione di spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il quorum deliberativo richiesto non potrà mai essere superiore ad **oltre la metà** del capitale sociale esistente (si veda "Nelle spa, la nomina dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria" del 23 settembre).

Ma che ne è del caso in cui lo statuto preveda invece **quorum rafforzati**? L'art. 2369, quarto comma c.c., nel consentire che lo statuto possa prevedere maggioranze assembleari più elevate di quelle previste per legge, fa tuttavia **salvo** il caso della **nomina e revoca delle cariche sociali**; deliberazioni queste per le quali, indipendentemente da quanto indicato in statuto, **non** è possibile **derogare** ai quorum **minimale** previsti per legge al fine di evitare paralisi dell'assemblea su decisioni "vitali". Pertanto, costituendo quella del liquidatore una carica sociale, occorrerà, in caso di loro nomina o revoca, adottare i **quorum** rispettivamente di assemblea straordinaria e ordinaria previsti per **legge** e non quelli più elevati eventualmente indicati nello statuto.

E **non** deve **ingannare** la previsione secondo la quale la nomina dei liquidatori deve avvenire "con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto o dell'atto costitutivo" (art. 2487, primo comma c.c.), locuzione questa che a prima vista potrebbe far ritenere che tale nomina sia **sottratta alla regola** dei quorum minimali previsti per l'elezione delle cariche sociali. A parte, infatti, l'ovvia constatazione che quella del **liquidatore** è una **carica sociale** (Cass n. 4388/2014), si deve osservare che la locuzione "con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto" ha **sostituito** la precedente "con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria" contenuta nell'art. 2450 c.c. vigente prima della riforma del diritto societario avvenuta nel 2004.

La scelta del legislatore di cambiare la formulazione della norma era obbligata, perché la **nuova normativa sullo scioglimento** si applica anche alle **società a responsabilità limitata**, nelle quali non c'è più la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, per cui il legislatore non avrebbe potuto semplificare attribuendo la competenza all'assemblea straordinaria senza far sorgere il dubbio della disciplina da

applicare alle srl.

Dunque, la modifica normativa va interpretata semplicemente nel senso di **confermare** che la nomina dei liquidatori di spa resta di competenza dell'assemblea straordinaria, e **non** anche che la relativa **deliberazione sfugga alla regola dei quorum minimali**. E **non** ha pregio l'eccezione, mossa nella citata sentenza n. 4388/2014, che il **divieto di innalzare i quorum** per la nomina delle cariche sociali riguarderebbe i **solli amministratori** e non i liquidatori, ben potendo ogni socio, in caso di paralisi dell'assemblea straordinaria che deve nominare i liquidatori, ricorrere al **tribunale** perché provveda alla loro nomina (art. 2487, secondo comma c.c.). Infatti, tale via di fuga, per così dire giudiziale, è concessa al socio anche in caso di **impossibilità** di nomina degli amministratori, oltre che dei liquidatori; è infatti **sufficiente** che egli ricorra preliminarmente al tribunale per la messa in liquidazione della società a causa dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea ordinaria (art. 2485, secondo comma c.c.) e in quella sede o successivamente chiedi la **nomina giudiziale** dei liquidatori.

In **differenza** dall'interpretazione qui fornita, a settembre 2011 il Comitato Triveneto dei notai ha pubblicato l'orientamento J.A.21, secondo il quale "Nella spa è **legittima** la clausola statutaria che preveda per la nomina dei liquidatori **quorum deliberativi superiori** a quelli consentiti dagli artt. 2368, comma primo, e 2369, comma quarto c.c., anche con maggioranze più elevate per la seconda convocazione o le ulteriori". Curiosamente la massima richiama due commi **non pertinenti** con il tema trattato; il primo comma dell'art. 2368 c.c. riguarda infatti i quorum di prima convocazione dell'assemblea ordinaria (che non può nominare i liquidatori), mentre il quarto comma dell'art. 2369 c.c. nulla ha a che fare con i quorum di seconda convocazione dell'assemblea straordinaria.

In conclusione, la **nomina e revoca** dei liquidatori di spa è decisione che deve essere adottata rispettivamente dall'assemblea **straordinaria e ordinaria** con le maggioranze indicate negli artt. 2368 e 2369 c.c. a **precindere** da eventuali **quorum rafforzati** indicati in statuto; inoltre, qualora la nomina debba essere deliberata dall'assemblea straordinaria in seconda convocazione di spa "chiusa", sarà comunque sufficiente una maggioranza pari ad **oltre la metà del capitale sociale**, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea.